

Roma, 28 Ottobre 2015

L'ENPAP perde anche in Corte d'Appello.

Condannata ad erogare l'integrazione dell'indennità di maternità per le Psicologhe Convenzionate con il SSN.

La Corte d'Appello di Torino il 22 ottobre 2015 ha confermato l'obbligo all'Enpap di erogare l'integrazione dell'indennità di maternità alle psicologhe convenzionate a tempo indeterminato sull'intero reddito versato comprensivo dell'attività libero professionale.

E' una vicenda che si protrae da molto tempo causata da un limite riferito al principio di incumulabilità che impediva di fatto alle Psicologhe convenzionate di fare domanda e di ricevere la corresponsione dell'indennità di maternità ai sensi dell'art 70 del D.Lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) calcolata sull'80% dell'intero reddito riferito ai due anni antecedenti, in quanto l'Azienda Sanitaria ne erogava una parte.

Principio di incumulabilità esteso in modo illegittimo alle Psicologhe libero professioniste convenzionate con il SSN, il D.Lgs 151/2001 infatti fa riferimento esclusivamente al capo III, al capo X e al capo XI che riguardano le lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole e commercianti, come del resto recita l'art 4 del regolamento dell'Enpap stesso.

L'indennità di maternità delle libero professioniste é normata dal capo XII del D.Lgs 151/2001 art 70, 71 e 72 che non prevede incumulabilità di sorta per le libere professioniste.

Nel febbraio 2013 l'AUPI avanza istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il 4 luglio 2013 il Ministero risponde in modo positivo ritenendo che la incumulabilità debba essere limitata al periodo già versato dalle ASL che corrisponde a 14 settimane e non alle 20 previste . Giustamente il Ministero ricorda che i precedenti D.P.R. 446 /2001 sottoscritti dall'Aupi ricoprivano l'intero periodo, successivamente quando gli Accordi Collettivi Nazionali dei Convenzionati sono stati sottoscritti insieme con l'Area Medica si é ereditato un periodo inferiore di erogazione dell'indennità di maternità (da 20 settimane a 14 settimane), perché l'Empam Cassa di Previdenza dei Medici da sempre eroga l'integrazione dell'indennità.

Da allora l'Enpap ha avuto 27 mesi per regolare la propria posizione e modificare il Regolamento di Maternità e il relativo Modulo di Domanda. Ma a tutt'oggi non risulta che sia stato fatto. Le

colleghe che hanno avuto figli dal 2013 ad oggi non ricevono risposta dall'Ente e vengono lasciate in attesa precaria senza risposte.

Comportamento inammissibile e difficilmente comprensibile da parte dell'Enpap che pare non voler affrontare un problema specifico e delicato come la tutela della maternità e il diritto delle colleghe riconosciuto dal Ministero vigilante e ora anche dai Giudici. Comportamento a nostro avviso a dir poco negligente che ha obbligato le colleghe ad avviare ricorsi perché estenuate dalla mancanza di attenzione e effettiva presa in carico del problema. Oltre al ricorso vinto pochi giorni fa in Appello, sono in attesa di dibattimento altri ricorsi in Puglia e in Piemonte.

Per venire incontro alle difficoltà delle colleghe nel presentare domanda l'Aupi a seguito della risposta del Ministero vigilante del luglio 2013, ha predisposto un modello di domanda che supera i limiti posti dal modulo dell'Ente in modo tale che le colleghe convenzionate possano correttamente inoltrare la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità.

Inoltre l'Aupi si é fatto carico di un altro problema estremamente delicato: promuovere e sostenere il ricorso di numerose colleghe che hanno il diritto all'integrazione della corresponsione dell'indennità di maternità, ma che negli anni precedenti non hanno potuto fare la domanda perché la stessa conteneva nel testo una dichiarazione di ESCLUSIONE DAL DIRITTO; riconoscere di essere una psicologa convenzionata ASL equivale a dichiarare di non avere diritto alla indennità: di qui l'evidente inutilità di inviare una domanda in cui il richiedente doveva dichiararsi privo del diritto oggetto della domanda stessa perché il modulo predisposto dall'Ente obbliga a dichiarare di non aver diritto perché si percepisce già da parte delle Aziende sanitarie parte dell'indennità.

I ricorsi andranno in dibattimento in diverse Provincie del Piemonte a partire dal 24 novembre e riguardano una quindicina di colleghe.

Auspichiamo che l'Enpap a fronte della recente sentenza della Corte d'Appello di Torino sappia individuare la strada corretta e porre rimedio deliberando nel merito senza ulteriori limitazioni temporali o di altra natura. In ogni caso saranno le numerose sentenze ad obbligare l'Ente a rendere conto dell'enorme ritardo accumulato e delle negligenze (mancate risposte, dinieghi ecc) poste in essere nei confronti delle colleghe convenzionate.

F.to Dott Mario Sellini



F.to Dott Giancarlo Marengo